

**Metodologia di controllo**  
**LABORATORI ODONTOTECNICI**

**Codice attività: 33.10.3**

**Indice**

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 L'accesso .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 Il controllo del volume d'affari .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3 Analisi dei costi .....</b>	<b>9</b>
<b>3.4 Altri controlli e riscontri .....</b>	<b>9</b>
<b>3.5 Le indagini bancarie .....</b>	<b>10</b>
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti .....	10
3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari .....	11
<b>CHECK LIST.....</b>	<b>12</b>

## 1. PREMESSA

L'attività, relativa al codice 33.10.3, consiste nella produzione di protesi dentarie, mobili e fisse e nella fabbricazione di apparecchi ortodontici.

Il laboratorio odontotecnico è una ditta artigiana, iscritta alla Camera di Commercio e come tale intestata a persona avente i requisiti prescritti dalla legge (artt. 2,3,4 della legge 8 agosto 1985 n. 443: "legge quadro dell'artigianato"). Tale struttura non può in nessun modo coesistere all'interno di uno studio professionale, in quanto consentirebbe l'accesso di personale non sanitario ad ambienti, strumenti e materiali che, ai sensi della legge n. 175/95, sono riservati ai soli odontoiatri.

È vietato agli odontotecnici il commercio e la fornitura a qualsiasi titolo, anche gratuito, di attrezzature tecniche e strumentali diverse da quelle elencate in apposito decreto del Ministro della Sanità (art. 9 della legge n. 175/1992). In forza di tale disposizione gli odontotecnici non possono detenere, tra l'altro, i cosiddetti "riuniti" (poltron e attrezzature), gli ablatori per il tartaro, l'elettrobisturi, il c.d. radiologico (impianto per le radiografie).

Il Regolamento per l'esecuzione della legge 23 Giugno 1927, n. 1264, che disciplina le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, prevede che gli odontotecnici siano autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dai professionisti legalmente abilitati all'esercizio dell'odontoiatria.

Normalmente ogni laboratorio odontotecnico lavora per un numero limitato di professionisti.

Nel settore è presente un diffuso abusivismo, per lo più posto in essere da odontotecnici che operano con la copertura di medici chirurghi e di laureati in odontoiatria, ovvero attraverso società commerciali. In tutti i casi in cui sia constatato lo svolgimento dell'esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte dell'odontotecnico, sarà presentata denuncia alla competente Procura della Repubblica presso la Pretura.

Anche in presenza di svolgimento abusivo dell'attività odontoiatrica, i proventi relativi a tali prestazioni sono comunque imponibili.

La realizzazione, su commissione del medico, di protesi dentarie, da parte degli odontotecnici, rientra ai fini I.V.A. nella previsione dell'art. 10. n. 18. del DPR 26.10.72, n. 633, in quanto le stesse si considerano rese nell'esercizio di arti e professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265 (Circolare 129/F/217 del 2.5.95 - Dipartimento delle Entrate).

I corrispettivi percepiti sono soggetti a fatturazione secondo quanto previsto dall'art. 36-bis, I comma, del DPR 26.10.72, n. 633.

## 2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO

Prima di procedere all'accesso si dovranno acquisire notizie in ordine alle eventuali segnalazioni da parte di altri Uffici Finanziari o Comandi della Guardia di Finanza di irregolarità fiscali a carico del contribuente da verificare, nonché elementi di accertamento da mod. 11 bis.

Mediante interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, saranno acquisite informazioni utili all'indagine relative a:

- ◆ posizione fiscale e dati relativi alle ultime dichiarazioni;
- ◆ luogo di conservazione delle scritture contabili ed eventuale soggetto depositario delle stesse;
- ◆ numero e ubicazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività ;
- ◆ anno d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o, comunque, di inizio dell'attività;
- ◆ precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, inclusione in liste selettive di anni precedenti, osservazione dell'andamento del reddito dichiarato quanto meno nel triennio precedente all'annualità oggetto del controllo;
- ◆ eventuali incrementi patrimoniali o altre manifestazioni di capacità contributiva del contribuente e dei suoi familiari (possesso di auto, imbarcazioni, residenze secondarie, appartenenza ad associazioni o circoli esclusivi. etc.) ;
- ◆ atti registrati relativi a compravendite di immobili, sottoscrizioni di aumenti di capitale, appalti, ecc.

Tramite la linea di interrogazione "collegamenti telematici", a disposizione di tutti gli Uffici finanziari dall'8 luglio 1998 - comunicazione C.I. n. 13/9810386 - si potrà riscontrare se sono mai stati elevati protesti a carico dell'impresa (del titolare oppure dei soci) ovvero altre informazioni camerali.

### 3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

#### 3.1 L'accesso

Nell'ipotesi in cui dall'attività preparatoria emerga l'esistenza di più strutture in cui il contribuente eserciti l'attività, l'accesso sarà eseguito, in stretta successione temporale, in tutti i luoghi individuati.

Sfruttando al meglio "l'effetto sorpresa", si dovrà in primo luogo reperire la documentazione contabile obbligatoria e ricercare quella extracontabile rilevante ai fini del controllo (rubriche, agende, appunti, note, schedari, corrispondenza etc.)

Si procederà inoltre:

- ◆ alla verifica della regolarità estrinseca delle scritture contabili, la cui non corretta tenuta potrebbe giustificare l'obbligo di denuncia penale e il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del DPR 29/9/1973 n. 600;
- ◆ alla rilevazione di tutto il personale presente in azienda (dati anagrafici, data di inizio dell'attività, mansioni svolte, tipo di rapporto di lavoro, etc.), raffrontando gli elementi emersi con i libri obbligatori in materia previdenziale e del lavoro;
- ◆ all'acquisizione dei floppy-disk e degli altri supporti magnetici eventualmente rinvenuti che possono contenere informazioni utili al controllo. In ogni caso, se l'impresa si avvale di sistemi informatici, si provvederà a richiedere il programma di gestione e la stampa dell'elenco dei clienti. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai dati registrati sull'hard disk del personal computer utilizzato dal titolare dell'impresa ovvero da parte di altri soggetti investiti di particolari responsabilità gestionali o direttive.

Si ricorda a tal proposito che a norma dell'art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, i funzionari che procedono all'accesso, qualora il soggetto verificato non consenta l'utilizzazione dei supporti tramite personale proprio, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi alla copia dei supporti e alla loro successiva elaborazione fuori dai locali aziendali.

- ◆ alla rilevazione dei beni strumentali e di tutta l'attrezzatura utilizzata per l'esercizio dell'attività, operando un riscontro con il registro dei beni ammortizzabili;
- ◆ all'inventariazione delle giacenze di materiali impiegati nelle lavorazioni, anche al fine di determinare i consumi dell'anno da verificare;
- ◆ alla rilevazione delle utenze telefoniche, comprese quelle relative a telefoni portatili.

#### 3.2 Il controllo del volume d'affari

Al fine di controllare la congruità dei ricavi contabilizzati, saranno primariamente svolte specifiche indagini indirette sulla base dei materiali acquistati ed utilizzati, determinando, in contraddittorio con il contribuente, la natura e la quantità di quelli impiegati per le diverse prestazioni effettuate.

Si precisa al riguardo che nei laboratori si eseguono, solitamente, lavori di protesi mobile in resina e lavori di protesi fissa in resina e ceramica; comunemente gli odontotecnici si dedicano alla realizzazione di un solo tipo di protesi, raggiungendo così un alto grado di specializzazione.

Preliminarmente il verificatore dovrà, quindi, effettuare l'esame delle fatture emesse dall'odontotecnico, al

fine di individuare i tipi di prestazioni rese in relazione ai corrispettivi contabilizzati.

Tenuto conto che l'attività degli odontotecnici consiste anche nella riparazione di protesi, è da ritenere che parte dell'evasione si concentri nei rapporti con privati consumatori finali non sempre interessati al rilascio della fattura.

L'analisi delle prestazioni fatturate dagli odontotecnici agli odontoiatri va comunque effettuata con particolare attenzione in quanto i suddetti operatori lavorano in situazioni di interesse reciproco.

Dal 15 Giugno 1998, in attuazione della direttiva 93/42 CEE del 14.06.1993, allegati I e VI, è necessario che venga rilasciata da parte dell'odontotecnico una "dichiarazione di conformità" con la quale lo stesso dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il dispositivo medico su misura, commissionato dall'odontoiatra, di cui vengono forniti i dati specifici compresa l'iscrizione all'albo, è stato fabbricato in conformità alle prescrizioni inviate dal professionista rispettando i requisiti essenziali enunciati nella sopracitata direttiva CEE, e indicando, altresì, la data di produzione, il termine per l'utilizzazione nonché le condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione. Sempre in attuazione della stessa Direttiva, l'odontotecnico si sarà preventivamente registrato presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente quale fabbricante di dispositivi medici su misura, ai sensi dell'art.14 dir.com. 93/42 autorizzando preventivamente l'eventuale effettuazione dei controlli di legge. Potrà pertanto operarsi un riscontro di tali certificazioni con le prestazioni fatturate.

Possono ipotizzarsi i seguenti comportamenti evasivi:

- ◆ totale occultamento dei corrispettivi conseguiti;
- ◆ sottofatturazione delle prestazioni rese.

Eventuali incongruenze circa il numero ed il tipo di prestazioni descritte in fattura scaturiranno soprattutto dal citato controllo indiretto basato sul consumo dei materiali utilizzati per le diverse tipologie di prestazioni.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sulle varie tipologie di prestazioni e sui relativi consumi di materiale:

#### A) PROTESI MOBILE

Le protesi mobili si distinguono in protesi in resina e protesi scheletrica o scheletrato. A loro volta si dividono in protesi parziali e totali; le prime poggiano direttamente sulle selle edentule o creste gengivali e si agganciano sui denti naturali per mezzo di ganci o di attacchi e fresaggi.

Le protesi totali poggiano completamente su tutta l'arcata ed aderiscono alla stessa per sussione a ventosa. Per le protesi amovibili si utilizzano i denti già confezionati in file di vari colori e forme, in resina o ceramica.

La ricostruzione indiretta dei ricavi afferenti tali lavori, deve necessariamente muovere dalle materie prime indispensabili alla messa in opera delle protesi, con particolare riguardo agli elementi (denti) prefabbricati, assiemati mediante l'utilizzo di resina. Il controllo indiretto sarà quindi incentrato sui consumi di denti, riscontrando se gli stessi siano stati impiegati per la realizzazione delle protesi fatturate, ovvero siano rimasti giacenti in magazzino.

Nel caso in cui i consumi siano superiori alla quantità di denti utilizzati per le protesi fatturate, saranno

ipotizzabili prestazioni non fatturate.

Nel caso contrario, ovvero consumi inferiori alle vendite, si potranno invece ipotizzare acquisti "in nero".

Per la determinazione dei denti effettivamente utilizzati occorre tener conto che:

- ◆ per una protesi mobile completa (arcata sup. ed inf.) vengono impiegati n.28 denti, ovvero 24 qualora non siano montati i secondi molari;
- ◆ per una protesi totale superiore o inferiore vengono impiegati n.14 denti (6 anteriori e 8 posteriori).

Le file dei denti intere sono costituite da n.6 elementi se anteriori ed 8, se posteriori.

Le file disassortite sono utilizzate esclusivamente per riparazioni o provvisori.

La ricostruzione indiretta può altresì basarsi sui consumi di resina e di liquido monomero.

La resina viene acquistata in confezioni da 1,5 e 10 Kg, il liquido monomero si acquista, invece in confezioni da  $\frac{1}{2}$  litro, 1 litro, 2,5 e 5 litri.

Acquisita la consistenza delle esistenze iniziali e preso atto degli acquisti effettuati, se ne potrà determinare la disponibilità nell'anno e, sulla base delle rimanenze finali, si calcolerà l'effettivo utilizzo.

Sulla base del consumo medio, da stabilirsi in contraddittorio con la parte, è determinabile il numero dei manufatti ottenibili da confrontare con quelli fatturati, evidenziando eventuali significative differenze.

A titolo indicativo si fa presente che le quantità medie di resina acrilica occorrenti per ogni arcata dentaria sono pari a 20 grammi a cui si aggiungono cc.10 di liquido monomero (liquido e polvere).

## B) PROTESI FISSA

La protesi fissa può comprendere: corone, ponti (corone + elementi mancanti detti "travate di ponte") e perni radicolari.

I materiali utilizzati sono leghe di oro, argento, palladio, platino, acciaio, nonché materiali estetici quali resine, compositi, ceramiche.

Anche per tali prestazioni il controllo muoverà quindi dalla rilevazione delle quantità acquistate di materiali e di quelle utilizzate nel periodo di riferimento, tenendo al riguardo presente che i suddetti materiali possono essere usati da soli oppure in combinazione, secondo le richieste o le esigenze. Infatti se alcuni di essi assicurano un maggiore tenuta o durata della protesi, altri sono utilizzati per esigenze estetiche e possono quindi fornire una protesi più costosa. Vengono di seguito indicati i tipi di protesi ed i materiali generalmente utilizzati per ciascuna di esse:

- ◆ corona fusa, completamente in lega;
- ◆ corona a giacca, completamente in materiale estetico (resina o ceramica);
- ◆ Weener Crown: le parti mesiali, distali, occlusali e linguali sono in metallo, quella vestibolare in materiale estetico;
- ◆ Mathè: la struttura sottostante è in lega ricoperta in materiale estetico;
- ◆ Richmond: è una weener crown con un perno che si inserisce dentro la radice del dente naturale.

Tra i consumi di materie prime impiegate nel processo produttivo, le leghe costituiscono un elemento base individuabile con precisione e quindi di particolare interesse per la ricostruzione indiretta dei ricavi. Si dovranno al riguardo considerare i cali di lavorazione e fusione che si attestano orientativamente dal 25% al 30%.

Si deve tener presente che le quantità di materiali occorrenti nell'esecuzione delle protesi fisse variano a seconda del peso specifico della lega utilizzata per ogni dente, nonché del tipo di manufatto.

A titolo esemplificativo si indicano i pesi medi di alcune lavorazioni:

- ◆ **corona fusa**: lega in oro gr.3; lega palladiata gr.2,6; lega vile gr.2,8;
- ◆ **Weener Crown**: lega in oro gr.2,6; lega palladiata gr.2,2; lega vile gr.1,5;
- ◆ **elemento in ceramica**: lega aurea gr.2; lega palladiata gr.1,8; lega vile gr.1,2.

### C) PROTESI ORTODONTICA

Nell'ambito della protesi ortodontica occorre distinguere le protesi dell'ortodonzia mobile da quella fissa.

L'ortodonzia mobile è composta da una placca in resina molle, ganci, archi in filo d'acciaio e viti di varie forme; viene confezionata in laboratorio sui modelli di gesso forniti dal medico dentista.

L'ortodonzia fissa è una protesi costruita dall'odontoiatra; solo in alcuni casi, qualora richiesto, interviene l'odontotecnico per saldature, puntature, trattamenti termici sui fili d'acciaio etc.

Anche per l'esecuzione di protesi ortodontiche si utilizzano la resina e il liquido monomero, nonché molle, ganci, archi in filo d'acciaio e viti di varie forme.

Si segnala una evidente difficoltà nella ricostruzione dei ricavi afferenti tale segmento di attività, in considerazione della variabilità degli elementi che concorrono alla realizzazione delle protesi di ortodonzia fissa.

I principali elementi per stimare l'ordine di grandezza del giro d'affari, attengono alla capacità del laboratorio di produrre servizi o manufatti; al riguardo assume anche rilevanza la manodopera impiegata, oltre alle attrezzature utilizzate.

Dal raffronto tra i lavori eseguiti in un certo periodo (anche inferiore all'anno) e la forza lavoro ed i materiali impiegati nello stesso arco temporale, potrebbero emergere contraddizioni da valutare in contraddittorio con il contribuente.

I tempi di lavoro desumibili dal controllo delle ricevute e dalle fatture emesse potrebbero, infatti, non essere in linea con la capacità di lavoro dell'impresa espressa dal numero degli addetti dell'attività produttiva (non soltanto altri odontotecnici dipendenti, ma anche soci d'opera e/o lo stesso titolare, pur tenendo conto che, nelle aziende di maggiori dimensioni, il titolare e taluni soci devono dedicare parte del loro tempo all'attività di direzione).

Qualora i tempi di lavoro addebitati per la costruzione di un particolare tipo di protesi non siano individuabili a causa di troppo generiche descrizioni nella fattura dei lavori resi, la loro determinazione può avvenire in contraddittorio col contribuente in modo da rendere comunque possibile il suddetto confronto.

Ovviamente, differenze di modeste entità non possono essere sufficienti a giustificare una rettifica del dichiarato poiché nella valutazione del tempo impiegato si deve considerare la presenza di tempi morti e dispersioni nell'utilizzo della manodopera.

A titolo indicativo si riportano i tempi medi di lavorazione, espressi in giorni lavorativi mediamente occorrenti per la costruzione dei vari manufatti odontotecnici, tenendo sempre presente che i tempi di attesa insiti nelle lavorazioni consentono la contemporanea realizzazione di vari manufatti.

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	GIORNI LAVORATIVI
<b><u>Protesi Fissa</u></b>	
– Corona resina	3
– Corone resina provvisorie	3
– Armature in prova	5
– Intarsi, corone e perno moncone	4
– Ponte finito dopo prova	4
– Weener diretta fine	5
– Ponte diretto finito	8
Ceramizzazione	9

<b><u>Protesi Mobile</u></b>	
– Masticoni e porta impronte	1
– Montaggio in prova	3
– Montaggio finito dopo prova	4
– Montaggio finito diretto	5

<b><u>Protesi Scheletrata</u></b>	
– Monolaterale	3
– Scheletri	4
– Scheletri con attacchi	7

<b><u>Ortodonzia</u></b>	
– Tempo non inferiore a giorni	4

Altri controlli finalizzati all'individuazione dei corrispettivi non contabilizzati saranno diretti ad accertare che:

- ◆ tutti i principali beni e materiali acquistati, trovino rispondenza nei lavori fatturati; il controllo va fatto in contraddittorio col contribuente, in quanto spesso la documentazione fiscale risulta poco analitica;
- ◆ non vi siano palesi incongruenze tra gli acquisti di materiale specifico e la fatturazione di manufatti protesici. La correlazione tra i due elementi presenta, generalmente, un carattere di relativa stabilità ed oscillazioni troppo marcate dovrebbero trovare una plausibile spiegazione. Il riscontro può essere effettuato con riferimento a limitati periodi di tempo. Si potrebbe, ad esempio, distribuire i ricavi nei vari mesi e raffrontarli con i costi specifici o con altri consumi particolarmente significativi, tenendo conto, tuttavia, delle possibili divergenze tra la rilevazione degli acquisti ed il momento di fatturazione;
- ◆ l'attrezzatura in dotazione dell'impresa (ad esempio banco di lavoro trapano, forno, forno per fusione elettronico, mola, puntatrici, vaporiere, duplicatori, essiccatori, vibratorii, miscelatori, sabbiatrici ecc.), soprattutto se di notevole capacità produttiva e costo, trovi riscontro nella tipologia dei lavori fatturati.

Può inoltre risultare utile confrontare i corrispettivi derivanti dalla preparazione di manufatti protesici con quelli da manutenzione e riparazione. Questi ultimi, infatti, si prestano ad essere occultati più facilmente e con minori rischi: una loro modesta incidenza può costituire indizio di insufficiente contabilizzazione.

L'indagine sui ricavi può essere approfondita attraverso questionari indirizzati ai fornitori per esaminare la documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall'impresa (con l'indicazione del numero dell'assegno e della banca trassata), riscontrando l'esistenza di eventuali assegni emessi dai clienti e "girati" dall'impresa al fornitore senza annotazione in contabilità.

Si ricorda che il comma 3 dell'art.62/sexies del D.L. 30.08.93, n.331 consente la rettifica del reddito d'impresa anche in presenza di assetti contabili apparentemente ineccepibili, qualora siano riscontrate gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

A tal fine anche il calcolo dell'indice di produttività per addetto (ricavi/n.medio addetto), l'andamento dei consumi di energia elettrica ed acqua, i quantitativi dei rifiuti speciali smaltiti, analizzati mettendo a confronto più periodi di imposta, potranno rappresentare indizi di valido sostegno alla costruzione del risultato economico fiscale, da contrapporre a quello contabile.

Acquisti tutti i possibili dati ed elementi utili alla ricostruzione della tipologia e della quantità delle prestazioni effettivamente rese attraverso i procedimenti suesposti, si procederà a riscontrare i dati emersi con la documentazione contabile ed a recuperare a tassazione il totale delle prestazioni non fatturate.

La valorizzazione dei proventi non contabilizzati può essere eseguita:

- in primo luogo, sulla base di quanto fatturato per prestazioni similari;
- in alternativa, sulla scorta della tariffa media dei vari manufatti protesici, desunta dalle fatture e ricevute emesse, nonché dai listini depositati presso le associazioni di categoria o la C.C.I.A.A.

### **3.3 Analisi dei costi**

Sotto questo profilo l'attenzione sarà incentrata soprattutto sull'apprezzamento della loro entità e struttura.

La logica dell'analisi dovrà improntarsi ad una lettura funzionale dei componenti negativi di reddito in connessione con la natura dei corrispettivi.

È consigliabile, in tale ottica, effettuare l'esame delle spese, soffermando l'attenzione sulle voci che presentino una incidenza non proporzionata ai proventi dichiarati ovvero siano di ammontare rilevante rispetto al totale complessivo dei costi.

Qualora l'odontotecnico si avvalga di una società di servizi ovvero operi in locali comuni con altri soggetti, l'indagine dovrà riguardare anche l'effettività e l'inerenza delle spese eventualmente dedotte.

### **3.4 Altri controlli e riscontri**

Un'ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l'attendibilità della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.

Il capitale investito nell'azienda (attrezzature, automezzi, magazzino), il possesso a titolo di proprietà dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività e la retribuzione figurativa del titolare e dei soci impegnati a tempo

pieno nell'azienda, sono altrettanti elementi che hanno un carattere indiziario. In particolare l'attrezzatura in dotazione dell'impresa (ad esempio, banco di lavoro, trapano, forno, forno per fusione elettronico, mola, puntatrici, vaporiere, duplicatori, essiccatori, vibratorii, miscelatori, sabbiatrici, ecc.), soprattutto se di notevole capacità produttiva e costo, deve trovare riscontro nella tipologia dei lavori fatturati.

Si può inoltre porre a confronto il reddito dell'impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo dei fattori produttivi che concorrono a realizzarlo.

In altri termini il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quantomeno in modo ricorrente) al di sotto di quello virtuale costituito dalla somma:

- ◆ dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell'azienda;
- ◆ del fitto figurativo dei locali (se di proprietà) ove si svolge l'attività;
- ◆ della retribuzione conseguibile in posizione di lavoro dipendente nello stesso settore di attività.

Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati contrari ad ogni logica economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero a convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.

Altri elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l'ammontare del reddito dichiarato.

In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d'affari si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell'imposizione diretta, all'accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/73, nei confronti del titolare dell'impresa e/o dei soci.

### **3.5 Le indagini bancarie**

Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.

Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell'azione di controllo.

L'indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d'affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.

Peraltro, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l'indagine in relazione sia all'entità degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo eventualmente scaturite dall'analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.

Sono quindi delineabili diversificati percorsi d'indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa.

#### **3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti**

*(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)*

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.

Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l'indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.

### 3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari

*(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)*

Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la copia dei conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.

Tale modalità d'indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all'azione dei verificatori o dell'ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.

Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell'azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l'esistenza di conti).

L'indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.

## CHECK LIST